



## AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

**Delibera n. 37**

**Seduta del 25 luglio 2023**

### CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

**Oggetto: adozione del nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale. Accesso al Fondo assunzioni di cui all’articolo 1, commi 607 e 607-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificata dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e, in particolare, la Parte terza - Sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*” che all’articolo 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale l’Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 individua gli organi dell’Autorità di bacino tra cui, in particolare, la Conferenza istituzionale permanente (in seguito anche CIP) e il Segretario generale, e prevede che “*con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l’attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*”;
- al comma 4 prevede che “*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*”;
- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della CIP e definisce le competenze di quest’ultima,

stabilendo che la stessa adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell’Autorità di bacino e nello specifico “g) *delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l’espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell’Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l’approvazione al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell’economia e delle finanze*”;

**VISTO** l’articolo 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, il comma 1, lettera d), ai sensi del quale è individuato il distretto idrografico dell’Appennino centrale;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 25 ottobre 2016, n. 294, recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017 che, ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, ha stabilito:

- le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento del personale delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali alle Autorità di bacino distrettuali;
- le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse strumentali delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, ivi comprese le sedi, alle Autorità di bacino distrettuali;
- le modalità e i criteri di attribuzione e trasferimento delle risorse finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali alle Autorità di bacino distrettuali;
- la salvaguardia dell’organizzazione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e i relativi livelli occupazionali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
- le funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 8, comma 4, del citato D.M. n. 294 del 2016 secondo cui “*La dotazione organica dell’Autorità è determinata con il d.P.C.m. di cui all’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., tenendo conto del contingente numerico complessivo derivante dalle dotazioni organiche delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 di cui al comma 2, come determinate ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i. e sulla base dell’estensione territoriale del distretto idrografico di riferimento, salvaguardando i livelli occupazionali esistenti*”;

**VISTO** lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lettera i), e comma 3, che rispettivamente prevedono che la Conferenza istituzionale permanente deliberi la pianta organica e il piano del fabbisogno del personale e che gli stessi siano trasmessi, ai sensi dell’articolo 6, commi 4 e 5, del citato D.M. n. 294 del 2016, per l’approvazione da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018 che ha perfezionato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque, avviato con la legge 28 dicembre 2015, n. 221, e con il citato D.M. n. 294 del 2016, conferendo piena operatività alle Autorità di bacino distrettuali;

**VISTO** il “*Regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici dell’Autorità di bacino distrettuale*”, approvato con modificazioni con decreto interministeriale del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 24 maggio 2022, n. 202, e in particolare:

- l’articolo 5 che prevede che la dotazione organica individua la composizione dell’organico dell’Autorità e rinvia a un decreto del Segretario generale l’approvazione dell’organigramma e del funzionigramma, i quali definiscono l’articolazione delle strutture dell’Autorità, nonché i rapporti e la ripartizione delle competenze fra le stesse, sulla base delle disposizioni dello Statuto e dello stesso Regolamento;
  - l’articolo 6, rubricato “*Piano triennale del fabbisogno di personale*”, ai sensi del quale “*1. Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche e perseguire gli obiettivi istituzionali, l’AdB adotta annualmente il piano triennale dei fabbisogni di personale deliberato della Conferenza Istituzionale Permanente, in accordo alle Linee Guida della Funzione Pubblica, come approvato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dell’economia e delle finanze, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance.*
- 2. In sede di definizione del piano di cui al comma 1, l’AdB può proporre una rimodulazione della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’art.6 ter del d.lgs.165/2001, nell’ambito del potenziale limite finanziario della medesima.”;*

**PREMESSO CHE** il citato decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede:

- all’articolo 6, commi 2 e seguenti, che “allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell’articolo 6-ter. (...). Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. In sede di definizione del piano (...), ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all’articolo 6-ter, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima (...). Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti”;
- all’articolo 6-ter, comma 1, che “con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite (...) linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei fabbisogni di personale ai sensi dell’articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all’insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti.”;

**VISTO**, inoltre, l'articolo 52, comma 1-bis, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale "I dipendenti pubblici con esclusione dei dirigenti (...) sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. (...). In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo (...). All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente";

**VISTO** il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019 - 2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022, e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, che prevede un nuovo sistema di classificazione del personale "*improntato a criteri di flessibilità funzionali alle esigenze proprie dei differenti modelli organizzativi presenti nel comparto, (...) articolato in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: Area degli operatori, Area degli assistenti, Area dei funzionari, Area delle elevate professionalità*";

**VISTO** l'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", che stabilisce che "*è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*";

**VISTO** l'articolo 1, comma 607-bis, della medesima legge n. 234 del 2021, che prevede che "*Al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il 20 per cento delle somme di cui al comma 607 è riservato all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*";

**CONSIDERATO** che la dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale è stata approvata con il citato d.P.C.m. 4 aprile 2018;

**VISTO** il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2023-2025 dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 32 del 15 marzo 2023, i cui atti sono stati trasmessi con nota prot. n. 3450 del 24 marzo 2023 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione;

**PRESO ATTO** che, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota prot. n. 184175 del 26 giugno 2023, ha formulato osservazioni sul PTFP 2023-2025, richiedendo, in particolare, di:

- garantire la copertura finanziaria delle "Elevate professionalità" mantenendo l'invarianza di spesa di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001 rispetto all'attuale pianta organica, finanziando pertanto gli *extra* costi attraverso la soppressione di posizioni vacanti;
- rimodulare i costi del personale secondo i criteri di quantificazione dedotti nelle "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni*" (approvate con DM 8 maggio 2018) e secondo i parametri riferiti dalla stessa RGS nella citata nota utilizzando le tabelle all'uopo trasmesse;

- limitare la richiesta di risorse finanziarie a valere sul Fondo *ex art. 1, co. 607-bis*, della legge n. 234 del 2021 a quelle unità di personale, comunque ricomprese nella dotazione organica vigente, altrimenti non assumibili a valere sulle facoltà assunzionali dell’Autorità prevista a legislazione vigente o eventualmente sul regime speciale disciplinato dall’art. 9, co. 36, del decreto-legge n. 78 del 2010 per gli enti di nuova istituzione;

**RILEVATO CHE**, in completo accoglimento delle suddette osservazioni, l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale ha proceduto a modificare il PTFP 2023-2025 adottato nella delibera CIP n. 32 del 15 marzo 2023, provvedendo, in particolare:

- ad eliminare le cinque posizioni di “Elevata professionalità” al fine di non dover ridurre le unità di personale previste dalla attuale dotazione organica nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria;
- a ricalcolare il costo del personale in coerenza con le indicazioni contenute nelle sopra citate Linee di indirizzo e con le osservazioni della Ragioneria generale dello Stato, ossia attraverso lo stralcio del costo dei futuri incrementi contrattuali che erano stati calcolati sulle 127 unità di dotazione organica, e il ricalcolo degli oneri di conto amministrazione;
- a calcolare i risparmi da cessazione del personale di ruolo per *turn over (budget assunzionali)* per il periodo 2017-2022 e negli anni 2023 e 2024;
- a limitare la richiesta di risorse finanziarie a valere sul Fondo *ex art. 1, co. 607-bis*, della legge n. 234 del 2021 a quelle unità di personale, comunque ricomprese nella dotazione organica vigente, altrimenti non assumibili a valere sulle facoltà assunzionali dell’Autorità prevista a legislazione vigente;

**VISTA** la proposta del nuovo Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025, predisposto dall’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, che viene allegato alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il verbale del Collegio dei Revisori dei conti acquisito in data 21 luglio 2023 con nota prot. 8548 con cui il Collegio:

- ha asseverato i risparmi complessivi derivanti dalle cessazioni di personale relative agli anni 2017-2022, 2023 e 2024, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56;
- ha espresso parere favorevole sul nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale;

**PRESO ATTO** dell’informazione sindacale ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

**RITENUTO** ai sensi:

- dell’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- dell’articolo 5, comma 2, dello Statuto;
- dell’articolo 6 del Regolamento di organizzazione;

di procedere all’adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale aggiornato secondo le sopra riferite indicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, in sostituzione di quello adottato dalla citata delibera CIP n. 32 del 25 marzo 2023.

**VISTO** il verbale della seduta del 25 luglio 2023 di questa Conferenza Istituzionale Permanente.

Tutto ciò visto e considerato,

**DELIBERA**

1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 63, comma 6, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è adottato - in sostituzione del precedente di cui alla delibera CIP n. 32 del 15 marzo 2023 - il nuovo piano triennale dei fabbisogni di personale 2023-2025 dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, contenente l'indicazione della consistenza della dotazione organica, allegato alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale.
2. Il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale è incaricato di trasmettere la documentazione di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione e la successiva richiesta di accesso al fondo assunzioni di cui all'articolo 1, commi 607 e 607-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la cui assegnazione costituisce presupposto per la relativa attuazione.

Roma, 25 luglio 2023

**IL PRESIDENTE**  
Il Viceministro  
(On. Vannia Gava)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Prof. Ing. Marco Casini)